



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 13-07-2016

IL DIRIGENTE

Relazione al progetto di legge qualificata
“Modifiche alla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 e successive modifiche –
Disposizioni relative al superamento del quorum ed alle condizioni di ricevibilità del
referendum di iniziativa popolare”

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.le Consiglio Grande e Generale,

il presente progetto di legge qualificata è diretto ad apportare modifiche normative alla Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 al fine di dare attuazione alle risultanze della consultazione referendaria del 15 maggio 2016 relative all'accoglimento del quesito referendario propositivo con il quale è stato richiesto di eliminare il quorum referendario e di estendere la facoltà di autenticare le firme dei sottoscrittori della proposta referendaria ai promotori del referendum.

Il legislatore aveva già interpretato la sensibilità del corpo elettorale abbassando il quorum referendario dal 32% al 25% nell'ambito dell'approvazione della legge di riforma del referendum, la citata Legge Qualificata n. 1/2013. Con l'accoglimento della proposta referendaria ed il suo recepimento ogni tipo di referendum – sia esso abrogativo, propositivo e confermativo – sarà approvato con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi, senza che sia più previsto il previgente quorum minimo relativo ai voti validi favorevoli alla proposta e contestualmente viene innalzato il numero di firme necessario per dare seguito all'iter referendario dopo la pronuncia iniziale di ammissibilità da parte del Collegio Garante. Inoltre, le firme dei sottoscrittori potranno essere autenticate anche dai promotori del referendum, i quali andranno così ad affiancare i soggetti qualificati che per legge sono già tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata n. 1/2013.

Le modifiche alla legge referendaria, sottoposte al vaglio del Collegio Garante ai fini della valutazione, ai sensi dell'articolo 23 della Legge Qualificata n. 1/2013, della congruità dell'intervento normativo proposto dal Congresso di Stato rispetto al quesito referendario accolto, danno attuazione ai principi e criteri direttivi approvati dal corpo elettorale.

Nello specifico gli articoli 1, 4 e 5 prevedono che le proposte sottoposte a referendum abrogativo, propositivo o confermativo siano approvate se ottengono la maggioranza dei voti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

validamente espressi. Inoltre, al fine di chiarire sin dall'inizio dell'iter referendario quali saranno i presentatori del referendum tenuti ad autenticare, sia congiuntamente che disgiuntamente, le firme dei sottoscrittori, all'articolo 2 si è previsto che sia data indicazione dei relativi nominativi al momento del deposito della domanda; l'articolo 3 aggiunge i promotori preventivamente indicati nella domanda ai soggetti qualificati già tenuti per legge a ricevere le firme dei cittadini ed innalza al 3% il numero di firme necessario per dare seguito all'iter referendario.

In virtù del contenuto e delle finalità che il progetto di legge qualificata si prefigge, che come di tutta evidenza, rispecchiano la volontà dell'elettorato, si auspica in un accoglimento positivo del presente progetto di legge qualificata.

**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini